



Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi, OPar)

Modifica del 21 febbraio 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2007¹ sui parchi è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Una parte della zona centrale può essere situata nel territorio limitrofo di un altro Stato, purché la metà della superficie minima si trovi in Svizzera e siano soddisfatti gli altri requisiti di cui al presente articolo relativi alla zona centrale.

Art. 17 cpv. 1 lett. c^{bis} e 4

¹ Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso:

^{c^{bis}} utilizzare aeromobili civili senza occupanti;

⁴ *Abrogato*

Art. 24 lett. b

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 28 cpv. 2

² Promuove la collaborazione e il trasferimento di conoscenze tra i parchi e con i parchi presenti all'estero. Può assegnare questi compiti all'organizzazione mantello dei parchi svizzeri.

¹ RS 451.36

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.

21 febbraio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr